

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TRABUCCHI, AIMONI, CALEFFI, DINDO, DI PRISCO,**
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e LIMONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1970

Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi anni sono stati istituiti alcuni istituti d'istruzione artistica in centri nei quali avevano precedentemente funzionato istituti del medesimo tipo, pareggiati o legalmente riconosciuti e gestiti da enti pubblici locali. L'istituzione degli istituti statali ha determinato la graduale estinzione di quelli legalmente riconosciuti, fino alla totale loro soppressione. Negli istituti soppressi o in via di soppressione prestavano e prestano servizio da vari anni insegnanti assunti dagli enti locali mediante pubblici concorsi od altre forme che ne garantivano la stabilità nel rapporto di impiego insieme col godimento del relativo trattamento economico. Ovviamente tali insegnanti, nella sostituzione degli istituti statali a quelli pareggiati o legalmente riconosciuti, non hanno potuto trovare possibilità di sistemazione nei ruoli dello Stato, ciò essendo consentito dalle norme vigenti soltanto nei confronti degli insegnanti di ruolo degli istituti pareggiati trasformati in istituti statali. Allo scopo di non privare gli insegnanti in parola di qualsiasi possibilità di occupazione, nell'ordinanza sul conferimento degli incarichi e delle supplenze

per l'anno scolastico 1968-69 è stato previsto un loro diritto di precedenza nel conferimento degli incarichi negli istituti statali di nuova istituzione. Tale concessione, peraltro, limita i propri effetti alla conservazione del precario rapporto d'impiego non di ruolo e lascia inalterate tutte le possibilità di cessazione dell'impiego medesimo in tutti i casi in cui alle nuove cattedre siano assegnati o trasferiti insegnanti di ruolo. Una simile eventualità tiene in stato di comprensibile apprensione gli interessati che, dopo molti anni di servizio e avendo superato i limiti di età prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi, vedono seriamente compromessa o, quanto meno, assai incerta la propria posizione in seno alla scuola che per essi è, di solito, l'unica fonte di lavoro.

Per citare alcuni soltanto degli esempi più recenti, si trovano nell'accennata situazione gli insegnanti dei cessati licei artistici di Pescara, di Ravenna e di Verona. Nella medesima situazione verrebbero a trovarsi gli insegnanti del liceo artistico di Genova quando fosse completo il liceo artistico statale istituito, con gradualità dalla prima classe, dal 1° ottobre 1967 e gli insegnanti

del conservatorio musicale di Verona non appena sarà firmata la convenzione per la sua definitiva statizzazione.

Il Ministero della pubblica istruzione, preoccupato della sorte dei suddetti insegnanti, ritenne di offrir loro una possibilità di sistemazione nei ruoli dello Stato, proponendo in sede di preliminare esame del disegno di legge presentato dal senatore Russo e divenuto poi, dopo l'approvazione del Parlamento, la legge 28 marzo 1968, numero 359, che uno dei due anni di servizio prescritti per l'ammissione ai concorsi riservati potesse essere stato prestato, oltre che in istituti statali o pareggiati di istruzione artistica, anche in istituti legalmente riconosciuti. La proposta, per altro, non fu accolta e, per tanto, gli insegnanti di cui trattasi sono rimasti fuori dall'applicazione della citata legge.

Con il presente disegno di legge si intende, più restrittivamente, ammettere ai concorsi previsti dalla citata legge 28 marzo 1968, n. 359, gli insegnanti non di ruolo degli istituti di istruzione artistica legalmente riconosciuti gestiti da enti pubblici locali o loro consorzi.

Poichè gli interessati giustamente insistono affinchè sia loro scongiurato il rischio, sempre più imminente, di perdere, dopo tanti anni di servizio, il posto di lavoro, non senza segnalare l'urgenza di una soluzione, atteso che i lavori per l'applicazione della legge n. 359, sono in via di conclusione, i firmatari del presente disegno di legge confidano nella sollecita approvazione dell'articolo unico indicato, il quale consentirebbe ai predetti insegnanti di poter partecipare ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I concorsi banditi in sede locale in conformità alla legge 2 marzo 1968, n. 359, per il passaggio in ruolo degli insegnanti che abbiano prestato servizio come incaricati per almeno due anni a partire dal 1961-62 al 1969-70 incluso con la qualifica non inferiore a distinto presso istituti di istruzione artistica pareggiati o legalmente riconosciuti gestiti da enti pubblici locali o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali sono validi per l'inquadramento fra gli insegnanti di ruolo statale nella stessa sede, se prima dell'espletamento dei concorsi medesimi, la gestione di fatto di tali istituti è stata assunta dallo Stato o ha avuto attuazione la relativa trasformazione in conservatori musicali o in istituti di istruzione artistica statale.